



Vademecum per la Fruizione degli Incentivi Fiscali

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| Introduzione | 3 |
| 1. Investimenti in beni strumentali in chiave Industria 4.0 | 4 |
| 1.1. Iper-ammortamento..... | 5 |
| 1.1.1. Ambito soggettivo di applicazione | 5 |
| 1.1.2. Ambito oggettivo di applicazione | 5 |
| 1.1.3. Ambito temporale di applicazione | 7 |
| 1.2. Super-ammortamento per i beni immateriali..... | 8 |
| 1.2.1. Ambito soggettivo di applicazione | 9 |
| 1.2.2. Ambito oggettivo di applicazione | 9 |
| 1.2.3. Ambito temporale di applicazione | 9 |
| 1.3. Modalità di fruizione dei benefici | 10 |
| 2. Credito d'imposta per spese in R&D | 12 |
| 3. Patent Box..... | 15 |
| 3.1. Ambito di applicazione soggettivo | 15 |
| 3.2. Ambito di applicazione oggettivo | 15 |
| 3.3. Meccanismo di detassazione..... | 15 |
| 3.4. Modalità di fruizione del beneficio..... | 17 |
| 4. Incentivi alla capitalizzazione delle start-up innovative | 17 |
| 4.1. Detrazioni e deduzioni fiscali per i soci..... | 18 |
| 4.2. Possibilità di acquisto delle perdite da parte delle società controllanti | 20 |
| 4.3. Aiuto alla crescita economica (c.d. ACE) | 21 |
| 4.3.1. Regime ACE applicabile fino al periodo d'imposta al 31 dicembre 2016 | 21 |
| 4.3.2. Regime ACE applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 | 25 |

Introduzione

Il settore manifatturiero sta vivendo uno dei momenti più sfidanti della sua storia.

La complessità del contesto globale in cui operano le aziende manifatturiere si unisce a trend di consumo che richiedono caratteristiche di flessibilità e adattamento mai sperimentati in passato.

La digitalizzazione consente alle imprese industriali di raccogliere queste sfide e trasformarle in opportunità.

Le tecnologie digitali entrano nei prodotti e nei processi del mondo manifatturiero, secondo il paradigma dell'**Industria 4.0**. Secondo i maggiori laboratori mondiali di ricerca sul tema, il concetto di fondo che meglio sintetizza il paradigma sottostante la quarta rivoluzione industriale è quello di "autonomia". Come indicato nel Piano Nazionale per l'Industria, rilasciato a fine 2016 dal Governo Italiano, con tale termine *"si vuole indicare la quarta rivoluzione industriale, che ha l'obiettivo di portare a una produzione quasi integralmente basata su un utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad internet"*.

Appare chiaro come l'Industria 4.0 non sia una specifica tecnologia, ma riguardi piuttosto la configurazione, orchestrazione e integrazione di processi che vedono l'applicazione di diverse soluzioni digitali, quali ad esempio robot collaborativi, stampa 3D, realtà aumentata, internet degli oggetti (IoT), Cloud Computing, Big Data Analytics e Cyber Security.

Da un lato c'è un comparto che ha urgenza di essere rivitalizzato per ritrovare il passo di crescita dei decenni scorsi. Dall'altro lato c'è un impegno sostanziale da parte del Governo per sostenere questo percorso.

Comprendendo la vitale importanza di una trasformazione del tessuto imprenditoriale nazionale in chiave digitale, nonché il ruolo che la variabile fiscale può avere in tale processo, il legislatore italiano ha infatti introdotto, nel corso degli ultimi anni e soprattutto con la Legge 11 dicembre 2016 ("Legge di Stabilità per il 2017"), degli importanti incentivi tributari mirati a stimolare gli investimenti nell'innovazione tecnologica delle imprese.

All'illustrazione di tali misure è dedicato questo lavoro, il quale, senza pretese di esaustività e senza voler fornire alcun servizio di consulenza tributaria, mira a fornire un quadro delle opportunità fiscali offerte dal sistema legislativo italiano a quelle imprese e a quegli investitori che, sempre più numerosi, vedono nell'innovazione digitale la strada maestra per una crescita micro e macro-economica sostenibile e capace di tenere il passo con la concorrenza divenuta, a tutti gli effetti e in pressoché tutti i settori, globale.

Nei paragrafi che seguono, saranno, pertanto descritti i lineamenti principali delle misure di politica fiscale relative agli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, propri dell'Industria 4.0, alle spese in ricerca e sviluppo, alla capitalizzazione delle start-up innovative.

1. Investimenti in beni strumentali in chiave Industria 4.0

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Legge di Stabilità per il 2017") ha previsto, anzitutto, una proroga dei termini per beneficiare del cd. super-ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi, ossia di quella misura agevolativa, introdotta con la Legge 28 dicembre 2015 ("Legge di Stabilità per 2016"), che consente a soggetti esercenti attività d'impresa, nonché arti o professioni, di operare una maggiorazione, ai soli fini delle imposte sui redditi, del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi.

Tale misura, inizialmente destinata ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2016, è stata ora estesa ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2017 (oppure entro il 30 giugno 2018, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Dal campo di applicazione oggettivo di questa proroga dei termini del super-ammortamento sono comunque esclusi alcuni beni come i veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico, nonché quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Inoltre, continuano ad essere esclusi i beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti fiscali di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché i fabbricati e le costruzioni.

Oltre alla suddetta riapertura dei termini per il super-ammortamento dei beni materiali strumentali, la Legge di Stabilità per il 2017 ha previsto, per i soli titolari di reddito d'impresa, due ulteriori misure agevolative fiscali facenti leva, anch'esse, sulla maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione, e quindi delle quote di ammortamento deducibili, dei beni strumentali nuovi ma più specificamente funzionali ed essenziali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave "Industria 4.0".

Tali misure consistono:

- nel cd. "iper-ammortamento" per i nuovi beni materiali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0; e
- nel "super-ammortamento per beni immateriali" nuovi e, anch'essi, funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0.

Entrambe le suddette misure sono tendenzialmente cumulabili con gli altri incentivi fiscali oggetto del presente lavoro.

1.1. Iper-ammortamento

Tale agevolazione consiste, come anticipato, nel riconoscimento di una maggiorazione, pari al 150%, del costo di acquisizione o di sviluppo di nuovi beni materiali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, con corrispondente incremento delle relative quote di ammortamento (o dei canoni di locazione finanziaria, qualora si trattasse di beni acquisiti in leasing).

Il risultato consiste, quindi, nella deduzione totale di un importo pari al 250% del costo di acquisto.

1.1.1. Ambito soggettivo di applicazione

L'agevolazione è fruibile dai titolari, residenti o non residenti, di reddito d'impresa tassabile in Italia, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico e dalla dimensione. I soggetti esercenti arti o professioni ne sono pertanto esclusi.

1.1.2. Ambito oggettivo di applicazione

I beni agevolabili sono quelli indicati nell'Allegato A alla Legge di bilancio 2017 ("Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0'" - v. allegati), i quali sono distinti in tre categorie:

1. beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0".

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E/2017, ha fornito dei criteri molto sofisticati per la concreta individuazione dei beni da considerarsi ricompresi nelle suddette categorie e dunque agevolabili. È comunque prevista, per i contribuenti interessati, la possibilità di interrogare il Ministero dello Sviluppo economico circa l'applicabilità dell'agevolazione ad un certo bene.

Oltre ad essere riconducibile in una delle categorie di cui all'Allegato A, i beni, per qualificarsi come agevolabili, devono presentare le caratteristiche della "strumentalità", della "novità" e dell'"interconnessione".

Strumentalità

Per qualificarsi come strumentali, i beni devono essere idonei a concorrere al processo

produttivo aziendale del contribuente che pone in essere l'investimento. Sono dunque esclusi dal perimetro oggettivo di applicazione dell'agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita (i.e., beni merce), così come quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla commercializzazione, o i materiali di consumo.

Novità

Il requisito della “novità” comporta che siano agevolabili i soli investimenti in beni che non siano stati già utilizzati. Non rileva, a tal proposito, una precedente esposizione pubblicitaria: pertanto, un bene che sia stato precedentemente oggetto di mera esposizione in uno show room o di utilizzo a soli fini dimostrativi non è escluso dal raggio di applicazione del beneficio fiscale in esame. Inoltre, si ritiene che anche l'acquisizione o la realizzazione interna di un bene complesso composto sia da elementi nuovi che da elementi usati possa qualificarsi per l'iper-ammortamento, a condizione che l'ammontare del costo relativo alla componente usata non sia prevalente rispetto a quello della componente innovativa.

Interconnessione

Affinché un bene si qualifichi come “interconnesso”, ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iper-ammortamento del 150%, se “è necessario e sufficiente che:

- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP/IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)”.

Quindi lo scambio con il sistema interno è realizzato quando la macchina si interfaccia con il sistema gestionale, i sistemi di pianificazione, i sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, il monitoraggio, anche in remoto, e il controllo, o con altre macchine dello stabilimento.

Ai fini dello scambio con il sistema esterno la macchina o l'impianto deve essere in grado di scambiare dati come gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, con altre macchine o, più in generale, con i sistemi informativi della rete di fornitura nella quale è inserita, che la collega con i clienti e/o i fornitori.

Sembra quindi richiesto che la macchina riceva le istruzioni da un sistema informatico aziendale e non da quello di cui è dotata.

1.1.3. Ambito temporale di applicazione

L'iper-ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Così come nel caso del super-ammortamento, ai fini dell'imputazione degli investimenti al detto arco temporale, occorre seguire le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, secondo cui:

- per i beni mobili, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- per i beni in leasing, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data di consegna al locatario indicata nel verbale sottoscritto dall'utilizzatore;
- per i beni realizzati in economia, rilevano i costi sostenuti nel periodo di riferimento dell'agevolazione (si tratta, ad esempio, dei costi per la progettazione dell'investimento, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene; la manodopera diretta, gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene; i costi industriali imputabili all'opera, etc.);
- per i beni appaltati a terzi, si ha riguardo alle spese sostenute dal committente alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata e accettata dal committente.

E' comunque prevista un'estensione ai beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro il 31 dicembre 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

In caso di acquisizione in leasing, occorre che, entro il 31 dicembre 2017, vi sia la stipula del contratto e il pagamento di un maxi-canone almeno pari al 20% del costo del bene.

In caso di realizzazione del bene tramite contratto di appalto, occorre che, entro il 31 dicembre 2017, il relativo contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto dal contratto.

In caso di realizzazione del bene in economia, la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del TUIR, anche se i lavori

risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell'agevolazione.

Ai fini della deduzione della maggiorazione, non è comunque sufficiente che l'investimento sia effettuato nel periodo di vigenza dell'agevolazione. E' invece necessario che il bene sia entrato in funzione (stessa condizione prevista per il super-ammortamento) e che sia realizzata la interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l'impresa può godere della maggiorazione relativa al super-ammortamento (ricorrendone le condizioni) fino all'esercizio precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione.

È, pertanto, possibile fruire temporaneamente del super-ammortamento (se ne ricorrono le condizioni) nel periodo d'imposta di entrata in funzione del bene, senza che ciò impedisca l'accesso all'iper-ammortamento nel periodo d'imposta in cui avverrà la interconnessione.

Il "ritardo" nell'interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell'investimento) non è di ostacolo alla "completa" fruizione dell'iper-ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio. In tal caso, le quote di iper-ammortamento del 150% di cui l'impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell'interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d'imposta successivi.

Al fine di evitare una duplicazione di benefici, l'ammontare della maggiorazione relativa all'iper-ammortamento dovrà essere nettizzato di quanto già fruito in precedenza a titolo di (temporaneo) super-ammortamento. Occorrerà dunque calcolare la quota di ammortamento applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper-ammortamento e la quota di maggiorazione di cui si è precedentemente fruito a titolo di super-ammortamento.

È dunque consentito di produrre l'eventuale perizia o attestazione di conformità (v. infra par. 2.3) in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione.

1.2. Super-ammortamento per i beni immateriali

Tale agevolazione, collegata a quella appena illustrata dell'iper-ammortamento, consente ai soggetti ai quali spetti l'iper-ammortamento e che abbiano effettuato nello stesso arco temporale investimenti in beni strumentali immateriali nuovi e anch'essi funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0., di effettuare una maggiorazione, ai fini fiscali, del costo di acquisizione di detti beni immateriali pari al 40%. Di conseguenza, i soggetti titolati potranno beneficiare, in relazione a tali beni, di un ammortamento potenziato al 140%.

1.2.1. Ambito soggettivo di applicazione

Essendo la fruizione dell'iper-ammortamento una condizione per l'applicazione di tale ulteriore agevolazione, è evidente che anche quest'ultima sia fruibile dai titolari, residenti o non residenti, di reddito d'impresa tassabile in Italia, ma non da esercenti arti o professioni.

1.2.2. Ambito oggettivo di applicazione

I beni immateriali oggetto dell'agevolazione in esame, dettagliatamente e tecnicamente descritti nell'Allegato B della Legge di Stabilità 2017 ("Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali, consistono, in sostanza, nei software, nei sistemi delle piattaforme e applicazioni connesse a investimenti in beni materiali relativi all'Industria 4.0.

Al costo di acquisizione del bene immateriale interessato può quindi essere applicata la maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell'iper-ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che lo stesso bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

Con specifico riguardo ai software, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- l'agevolazione spetta anche se il bene è acquisito a titolo di licenza d'uso, purché tale bene sia ascrivibile in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce B13 dello stato patrimoniale) in applicazione di corretti principi contabili (OIC 24, versione dicembre 2016);
- la maggiorazione del 40% riguarda il software stand alone (ossia non necessario al funzionamento di un bene materiale). Pertanto, se un bene "industria 4.0" viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software (c.d. embedded) necessario per il suo funzionamento, l'intero costo di acquisto può beneficiare della maggiorazione del 150% (iper-ammortamento).

Anche per individuare i beni che fruiscono di questa agevolazione è possibile richiedere il parere tecnico del Ministero per lo Sviluppo economico.

Anche i beni immateriali oggetto indicati nell'Allegato B, per qualificarsi come agevolabili, devono presentare le caratteristiche della "strumentalità", della "novità" e dell'"interconnessione".

1.2.3. Ambito temporale di applicazione

Anche il super-ammortamento per i beni immateriali si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (o al 30 giugno 2018, in presenza delle condizioni già illustrate nei paragrafi precedenti), così come anche l'imputazione degli investimenti in beni immateriali agevolabili al detto periodo deve seguire le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R.

Ai fini della individuazione del momento dal quale è possibile fruire del beneficio, invece, è sufficiente che l'investimento sia effettuato nel periodo di vigenza dell'agevolazione e che sia realizzata la interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Contrariamente a quanto previsto per i beni oggetto dell'iper-ammortamento, non è invece necessario (così come non è sufficiente) che i beni immateriali oggetto di questa agevolazione soddisfino anche il requisito dell'entrata in funzione.

Lo slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio della maggiorazione del 40% non è comunque "tamponato" dalla possibilità di fruire del super-ammortamento "standard" per i nuovi investimenti, che, come è stato già illustrato, è rivolto solo ai beni materiali.

1.3. Modalità di fruizione dei benefici

Come già evidenziato, i benefici dell'iper-ammortamento e del super-ammortamento per beni strumentali immateriali si traducono in un incremento del costo di acquisizione del bene (del 150% o del 40%), che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

Pertanto, la maggiorazione si concretizza in una deduzione extracontabile e che va fruita:

- per quanto riguarda l'ammortamento e l'iper ammortamento:
 - in base ai coefficienti fiscali stabiliti dal Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR) relativamente ai beni acquisiti in proprietà;
 - in un periodo "non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito" dal già menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 relativamente ai beni acquisiti tramite leasing (articolo 102, comma 7, del TUIR);
- per ciò che concerne la maggiorazione relativa ai beni immateriali, per i quali non sono previsti coefficienti fiscali di ammortamento, "in misura non superiore al 50% del costo (articolo 103, comma 1, del TUIR).

Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi, salvo il caso in cui l'interconnessione avvenga in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene.

Nel comma 12 è, infine, sancita la impossibilità di tenere conto delle agevolazioni sopra indicate in sede di determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo, che va, quindi, effettuata considerando, quale

imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza degli incentivi.

Ai fini della fruizione del beneficio devono, inoltre, essere prodotti i seguenti documenti attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura:

- per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a € 500.000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante. Tale dichiarazione “può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità” di cui al punto successivo;
- per i beni aventi ciascuno un costo superiore a € 500.000, produzione di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionale, o, alternativamente, di un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati. Pertanto, non deve, necessariamente, essere ottenuta una perizia per ogni singolo bene acquisito.

L’Agenzia delle entrate ha riconosciuto l’opportunità che la perizia/attestazione di conformità sia corredata da un’analisi tecnica”, che, a tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iperammortizzata), sia realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e sia custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione.

Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’Autorità giudiziaria.

2. Credito d'imposta per spese in R&D

Nel recente passato, il legislatore ha introdotto diverse forme di incentivazione fiscale volte all'accrescimento delle attività di ricerca e sviluppo per le imprese, al fine di stimolare l'innovazione per le aziende made in Italy. Una di queste è rinvenibile nell'articolo 3 del D.L. n.145/2013, il quale ha introdotto uno specifico credito d'imposta correlato alle spese sostenute in ricerca e sviluppo ("R&D") fruibile da parte di tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2017, il credito d'imposta in commento è ora stabilito in misura pari al 50% delle spese sostenute in R&D eccedenti rispetto alla media delle medesime spese realizzate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La possibilità di accedere al beneficio è limitata nel tempo, in quanto il legislatore ha stabilito che l'agevolazione de qua possa essere usufruita soltanto nell'arco temporale intercorrente tra il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 e quello in corso al 31 dicembre 2020. Ciò sta a significare che, per le imprese il cui anno fiscale coincide con l'anno solare, i periodi potenzialmente agevolabili risulteranno essere il 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Requisito per l'accesso al beneficio è il sostenimento di una spesa minima pari a Euro 30.000 nel periodo d'imposta nel quale il soggetto intende fruire dell'agevolazione. Come accennato, la misura del credito d'imposta non è correlata direttamente al quantum delle spese sostenute nel periodo d'imposta di riferimento ma soltanto all'incremento delle spese sostenute rispetto alla media degli investimenti in R&D effettuati nei tre periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2015.

Con riguardo alle tipologie di attività che possono essere prese in considerazione per l'accesso al beneficio, il legislatore ha elencato le seguenti attività agevolabili:

- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla successiva lettera c);
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di

prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non vengono ricomprese nel novero delle attività di R&D le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Tra le spese agevolabili possono rientrare:

- costi per il personale impiegato nelle attività descritte al paragrafo precedente;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Inoltre, le attività di ricerca e sviluppo eleggibili per tale tipo di agevolazione potranno essere poste in essere per conto di imprese committenti non residenti purché tali imprese siano residenti in Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Il credito, da riportare nella dichiarazione dei redditi, potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello del sostenimento delle spese che hanno concorso all'accesso al beneficio. Particolarmente interessante risulta essere la previsione secondo la quale la compensazione del credito d'imposta in commento potrà essere fatta valere superando sia il limite di Euro 700.000, previsto per le

compensazioni c.d. orizzontale (compensazione tra imposte di diversa natura) sia il limite di Euro 250.000 previsto per i crediti d'imposta da riportare nel quadro RU del modello Redditi.

Le imprese prive di un revisore legale dei conti e/o del collegio sindacale e/o del sindaco unico dovranno comunque avvalersi della certificazione di uno dei suddetti soggetti con riguardo alla documentazione contabile sottostante le spese agevolabili. Le spese connesse alla certificazione contabile potranno concorrere alle spese oggetto di agevolazione ma nella misura di Euro 5.000.

L'agevolazione in commento potrà essere usufruita nell'importo massimo di Euro 20 milioni per ciascun beneficiario in relazione a ciascun periodo agevolato. Si ricorda inoltre che a partire dal periodo d'imposta 2017, l'aliquota del credito d'imposta è stata unificata in vece della differenziazione prevista dalla previgente normativa (50% e 25%).

Si riporta nel seguito un breve e chiaro esempio, estratto dalla Circolare 13/E del 2017, al fine di chiarire il meccanismo dell'agevolazione in commento:

| | |
|---|------------------|
| Costi sostenuti nel 2017 | 850.000 |
| Costi ammissibili sostenuti nel 2012 | 740.000 |
| Costi ammissibili sostenuti nel 2013 | 670.000 |
| Costi ammissibili sostenuti nel 2014 | 720.000 |
| Totale costi triennio precedente al 2015 | 2.130.000 |
| Media di riferimento triennio precedente | 710.000 |
| Spese incrementale complessiva | 140.000 |
| Aliquota applicabile | 50% |
| Credito d'imposta da utilizzare a partire dal 01/01/2018 | 70.000 |

3. Patent Box

Allineandosi ad un trend internazionale, anche l'Italia ha introdotto, con la Legge di Stabilità per il 2015, un meccanismo di detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei c.d. intangible.

3.1. Ambito di applicazione soggettivo

Sotto il profilo soggettivo, possono rientrare nella tassazione agevolata in esame i soggetti titolari di reddito d'impresa, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che

- abbiano diritto allo sfruttamento economico di intangible;
- svolgano attività di ricerca e sviluppo afferente ai predetti beni (c.d. nexus approach).

3.2. Ambito di applicazione oggettivo

Con riguardo al profilo oggettivo, i redditi agevolabili deriveranno dallo sfruttamento diretto - ossia posto in essere direttamente dal contribuente - o indiretto - cioè mediante la concessione in uso a terze economie - dei seguenti beni immateriali: software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili. Il recente Decreto Legge n. 50/2017 ha eliminato la previgente disposizione che includeva tra i beni agevolabili anche i marchi d'impresa.

Altro requisito base per l'accesso al regime in commento è, come già evidenziato, che il contribuente svolga attività di ricerca e sviluppo, qualificata (ovvero non di base), finalizzata al mantenimento e all'accrescimento dei beni immateriali.

3.3. Meccanismo di detassazione

La detassazione in esame prevede l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, di un ammontare pari al 50% del reddito prodotto dai suddetti beni immateriali.

La quantificazione della quota agevolabile dovrà avvenire mediante le seguenti fasi:

- calcolo del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali detenuti (tale esercizio avviene, nella maggior parte dei casi, con l'utilizzo di metodologie applicate al transfer pricing);
- determinazione della percentuale di reddito agevolabile mediante il rapporto (c.d. nexus ratio) fra:
 - i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il

mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;

- i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene;
- identificazione della quota parte di reddito agevolabile, tramite applicazione del nexus ratio al totale del reddito derivante dall'utilizzo degli intangible;
- determinazione della quota detassabile del reddito agevolabile di cui al punto c) precedente.

Nel seguito si illustra un breve esempio di calcolo:

| | |
|---|----------------|
| Reddito agevolabile lordo | 100.000 |
| Spese qualificate | 95 |
| Spese totali | 125 |
| Nexu ratio | 76% |
| Quota agevolabile | 76.000 |
| Variazione in diminuzione (50%) | 38.000 |

La normativa prevede, in taluni casi, che le modalità di determinazione del contributo economico derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali sia condiviso con l'Agenzia delle Entrate mediante apposita istanza nella quale dovranno essere descritti i beni oggetto di agevolazione, le attività di ricerca e sviluppo svolte ed i metodi utilizzati per la determinazione del reddito. In tale sede dovrà, inoltre, essere fornita tutta la documentazione probante la disponibilità giuridica del bene immateriale.

In particolare, tale procedura risulta obbligatoria laddove vi sia l'utilizzo diretto dei beni immateriali. Viceversa, per gli utilizzi indiretti la procedura di interpello (c.d. ruling) potrà essere attivata su base facoltativa.

Inoltre, il regime fiscale in oggetto prevede l'integrale esclusione dalla base imponibile delle plusvalenze realizzate mediante la cessione degli *intangible* oggetto di agevolazione, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo percepito venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali entro la chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello della cessione.

Ad esempio, si supponga che, nel 2017, la società Alfa Spa venda un proprio brevetto, dal valore residuo fiscalmente riconosciuto di € 200.000, per un corrispettivo di €500.000, così generando una plusvalenza di Euro 300.000. Tale plusvalenza sarà interamente esente se un importo pari ad almeno € 450.000 (90% di €500.000) verrà speso da Alfa Spa in attività

di R&D volte a ottenere nuovi brevetti (o altri *intangibile* qualificabili per il regime in oggetto) entro il 31 dicembre 2019.

3.4. Modalità di fruizione del beneficio

La detassazione, calcolata secondo le modalità sopra illustrate, opererà come variazione in diminuzione nel modello di dichiarazione Redditi e nel modello IRAP.

A partire dal periodo d'imposta 2017, l'opzione dovrà essere comunicata mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, per avvalersi del regime Patent Box per il 2017 sarà necessario esercitare l'opzione nel modello Redditi 2018. L'opzione, una volta effettuata, si intende irrevocabile per 5 esercizi e, di volta in volta, rinnovabile.

4. Incentivi alla capitalizzazione delle start-up innovative

Per "start-up innovative" devono intendersi quelle società di capitali le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano oggetto di negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché (requisiti ex-lege):

- costituite da non più di sessanta mesi;
- residenti in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- aventi, a partire dal secondo anno di attività, un valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di Euro;
- aventi, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non costituite a seguito di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, per qualificarsi come start-up innovative, le società devono soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (requisiti ex-lege):

- sostenimento di spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del

business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

- impiego, in qualità di dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale altamente qualificato, ossia in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- titolarità di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Lo sviluppo di nuove iniziative economiche, a carattere innovativo e tecnologico, si fonda anche sull'investimento tramite l'apporto di capitale cd. di rischio, la cui remunerazione, non predeterminabile nell'an e nel quantum, deriva dai risultati economici dell'impresa.

Molteplici incentivi fiscali volti a favorire l'afflusso di nuovo capitale di rischio in nuove realtà aziendali aventi come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (c.d. "start-up innovative") sono stati, negli ultimi anni, introdotti dal legislatore italiano. Fra questi, meritano certamente di essere illustrati in questa sede due misure di carattere speciale e una di carattere più generale e strutturale.

4.1. Detrazioni e deduzioni fiscali per i soci

Una prima misura, introdotta con il Decreto Legge n. 179/2012 e rinnovata e potenziata dalla Legge di Stabilità per il 2017, consiste nella previsione di detrazioni e deduzioni fiscali per i soci delle start-up innovative.

Tale misura prevede che il 30% degli investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative sia oggetto:

- per gli investitori soggetti passivi IRPEF, di una detrazione dall'imposta lorda, per un importo non superiore a 1 milione di Euro; oppure
- per gli investitori soggetti passivi IRES, di una deduzione dalla base imponibile, per un importo massimo di 1.800.000 Euro.

In entrambi i casi, l'investimento dovrà essere mantenuto per un periodo minimo di 3 anni.

Ogni start-up innovativa non potrà superare la quota di Euro 15.000.000 di investimenti agevolabili.

Gli investimenti nelle start-up innovative potranno essere posti in essere direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Come già evidenziato, l'investimento non può essere erogato a titolo di capitale di debito, ma deve necessariamente tradursi in capitale di rischio per l'impresa. In particolare, le agevolazioni di cui supra potranno essere fruite soltanto laddove il conferimento in denaro sia iscritto nella voce di capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni. Alternativamente, in caso di investimento indiretto, le quote detenute in società che investono prevalentemente in start-up innovative, concorreranno alla base di riferimento per l'agevolazione.

Al fine di beneficiare delle detrazioni/deduzioni derivanti dai conferimenti, gli investitori dovranno ricevere e conservare: i) una certificazione della start-up innovativa che attesti di non aver superato Euro 15.000.000 di conferimenti agevolabili, ii) copia del piano di investimento, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività prevista dalla start-up, sui relativi prodotti, e sull'andamento, previsto e attuale, delle vendite e dei profitti. In caso di investimento indiretto, la certificazione e la documentazione rilevante sono assicurate dal soggetto che detiene direttamente le quote/partecipazioni nella società innovativa.

Il diritto alle agevolazioni decade laddove, entro tre anni, dovesse verificarsi una delle seguenti condizioni:

- cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni o quote detenute;
- riduzione del capitale, compresa la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote;
- recesso e/o esclusione del socio;
- perdita di uno dei requisiti che qualificano la società quale start-up innovativa.

Qualora l'investimento dovesse essere detenuto per il tramite di altre società, le condizioni summenzionate dovranno essere verificate in capo alle società che detengono direttamente

gli investimenti nelle start-up innovative.

4.2. Possibilità di acquisto delle perdite da parte delle società controllanti

La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto, un altro interessante incentivo fiscale mirato allo sviluppo di nuovi investimenti nel capitale di rischio nelle start-up innovative.

In particolare, alle società partecipanti in start-up è concessa la possibilità di acquisire le perdite fiscali da queste ultime maturate nei primi 3 periodi d'imposta. Affinché una società partecipante in una start-up possa accedere al beneficio, è necessario che:

- essa detenga, nella start-up, una partecipazione con diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili superiore al 20%;
- le sue azioni siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. In mancanza, si può far riferimento alle partecipazioni della società che controlla la società partecipante.

Per poter trasferire le proprie perdite, la start-up partecipata non deve svolgere in via prevalente un'attività immobiliare, e le cessioni delle perdite, una volta effettuata, deve riguardare la totalità delle perdite medesime.

Il trasferimento delle perdite può avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni (disposte ex-lege):

- sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria;
- sussistenza del requisito partecipativo del 20% al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvale del regime agevolativo in commento;
- perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le perdite prodotte dalla start-up, naturalmente, dovranno provenire da una attività produttiva nuova e diversa rispetto all'attività posta in essere dalla società partecipante/cessionaria.

Le perdite acquisite sono computate dalla società partecipante/cessionaria in diminuzione del reddito complessivo e l'eventuale eccedenza è riportabile nei successivi periodi d'imposta.

Di contro, la società partecipante/cessionaria dovrà remunerare la start-up per il beneficio fiscale trasferito, determinando il quantum dovuto mediante l'applicazione, alle perdite trasferite, del tax rate nominale valevole per i soggetti IRES (oggi pari al 24%). Il riconoscimento di tale beneficio sarà considerato non imponibile per la start-up.

Il regolamento di cui sopra dovrà avvenire entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Da ultimo, si evidenzia che alla start-up saranno inibite le opzioni per il regime del consolidato fiscale nazionale, mondiale e della trasparenza fiscale in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute.

4.3. Aiuto alla crescita economica (c.d. ACE)

Un'altra misura fiscale, di carattere più strutturale e generale rispetto a quelle precedenti, ha giocato e - sebbene oggi in misura minore - può ancora giocare un ruolo importante (anche) nella promozione degli investimenti in iniziative imprenditoriali innovative. Si tratta della cd. ACE (acronimo di "Aiuto alla crescita economica"), introdotta, nel 2011 (cfr. art. 1 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), per ridurre le disparità di trattamento fiscale tra l'utilizzo di capitale di debito e l'utilizzo di capitale proprio e quindi contrastare il fenomeno, assai diffuso nelle economie occidentali, della cd. "sottocapitalizzazione" delle imprese.

L'istituto di favore in commento consiste nella previsione di un onere deducibile a riduzione della base imponibile IRES e IRPEF, determinato applicando uno specifico tasso di rendimento nozionale all'incremento di capitale di rischio rispetto ad un predeterminato stock di patrimonio netto.

Il recente D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina qui in esame e per tale ragione l'analisi che segue non può prescindere da una valutazione del regime applicabile ante e post modifiche.

4.3.1. Regime ACE applicabile fino al periodo d'imposta al 31 dicembre 2016

Come accennato sopra, l'agevolazione in commento mira a premiare la capitalizzazione delle imprese cercando di superare la tradizionale discriminazione fiscale della remunerazione del capitale di rischio, ossia i dividendi (indeducibili) rispetto alla remunerazione del capitale di debito, ossia gli interessi passivi (deducibili, seppur entro certi limiti).

La portata strutturale dell'ACE si riflette nell'ampio numero di possibili utilizzatori di tale tipo di agevolazione fiscale. In particolare:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio italiano, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- i soggetti non residenti attraverso le loro stabili organizzazioni presenti in Italia;
- persone fisiche limitatamente al loro reddito d'impresa, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Per ciò che concerne i soggetti IRES, la determinazione dell'onere deducibile è data dall'applicazione di uno specifico rendimento all'incremento del capitale di rischio rispetto allo stock di patrimonio netto rinvenibile dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell'utile d'esercizio.

In buona sostanza, gli incrementi del capitale di rischio da prendere a riferimento sono costituiti da specifiche variazioni che hanno determinato un aumento e/o una diminuzione delle poste di patrimonio netto a partire dall'esercizio fiscale in corso al 31 dicembre 2011. A tal riguardo, come variazioni in aumento sono da tenere in considerazione:

- i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti (si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società, nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale);
- gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Rilevano, al contrario, come variazioni a decremento della base di calcolo ACE le riduzioni del patrimonio netto dovute ad attribuzioni, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Inoltre, la base di calcolo ACE dovrà essere ridotta dell'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelle rilevate nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Le variazioni in aumento rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2010, nettate da eventuali decrementi delle poste del netto (e.g. distribuzione dividendi), concorreranno alla base di riferimento su cui applicare l'aliquota di rendimento nozionale per la determinazione dell'onere deducibile. Gli incrementi così calcolati potranno essere presi a riferimento come base di calcolo soltanto laddove il loro ammontare non ecceda il patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio di riferimento. In pratica, la base di calcolo dovrà essere il minore tra il netto degli incrementi ed il valore del patrimonio netto.

L'incremento derivante dalla destinazione a nuovo dell'utile rileva a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate (cfr. esempio successivo). Al contrario, gli incrementi derivanti da conferimento in denaro rilevano a partire dalla data di

versamento. Esemplicando, laddove il socio di riferimento dovesse conferire 365 nella propria partecipata (con esercizio fiscale coincidente con quello solare) il valore di quel conferimento rileverebbe per quell'anno soltanto per un giorno, ovvero 1.

Si elencano nel seguito le aliquote applicabili dal primo anno di introduzione della norma agevolativa (2011) fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017:

anno fiscale 2011: 3%;

anno fiscale 2012: 3%;

anno fiscale 2013: 3%;

anno fiscale 2014: 4%;

anno fiscale 2015: 4,5%;

anno fiscale 2016: 4,75%;

anno fiscale 2017: 2,3%.

Per i periodi d'imposta successivi dal 31 dicembre 2017, l'aliquota di rendimento è prevista nella misura del 2,7%.

Per facilitare la comprensione del meccanismo agevolativo, si illustra, di seguito, un breve esempio:

| | Utile d'esercizio (riportato a nuovo) | Distribuzione dividendi | Totale Patrimonio netto | Rendimenti applicabili | Importo deducibile | Note |
|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Anno fiscale 2011 | 10.000 | | 50.000 | 3% | 300 | La base calcolo sarà costituita dall'utile portato a nuovo pari a 10.000 |
| Anno fiscale 2012 | 15.000 | - 5.000,00 | 65.000 | 3% | 600 | La base calcolo sarà costituita da: (10.000+15.000-5.000) |
| Anno fiscale 2013 | 2.500 | | 70.000 | 3% | 675 | La base calcolo sarà costituita da: (10.000+15.000-5.000+2.500) |
| Anno | 35.000 | | 55.000 | 4% | 2.200 | La base calcolo è |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------|--------|-------|-------|---|
| fiscale 2014 | | | | | | costituita dal Patrimonio Netto (minore del totale incrementi) |
| Anno fiscale 2015 | 35.000 | - 15.000,00 | 45.000 | 4,50% | 2.025 | La base calcolo è costituita dal Patrimonio Netto (minore del totale incrementi) |
| Anno fiscale 2016 | 100.000 | | 50.000 | 4,75% | 2.375 | La base calcolo è costituita dal Patrimonio Netto (minore del totale incrementi) |

La quota ACE non assorbita in un determinato periodo d'imposta da parte del reddito imponibile potrà essere alternativamente i) portata in deduzione nei periodi successivi o ii) trasformata in credito d'imposta a riduzione dell'imposta regionale (IRAP).

L'applicazione dell'agevolazione è soggetta, inoltre, a specifiche disposizioni antielusive volte a neutralizzare possibili indebiti vantaggi fiscali che potrebbero crearsi all'interno di un gruppo di imprese. Sotto tale profilo, la base imponibile ACE dovrà essere ridotta:

- dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al soggetto beneficiario, o ad una controllante o ad una controllata (i.e. appartenenti al medesimo gruppo);
- dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende infragruppo già appartenenti al soggetto beneficiario, o ad una controllante o ad una controllata (i.e. appartenenti al medesimo gruppo);
- dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti (la riduzione, in tal caso, prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio);
- dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati c.d. black list;
- dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti di soggetti appartenenti al medesimo gruppo (i.e. controllanti e controllate).

Le disposizioni antielusive di cui sopra potranno essere disapplicate dal contribuente in via autonoma o previo ottenimento di ruling favorevole dell'Agenzia delle entrate.

A partire dall'anno d'imposta 2016, quanto precedentemente descritto si applicherà anche con riferimento al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. La base di calcolo relativa ai periodi d'imposta precedenti al 2016 dovrà essere determinata sulla base della differenza tra il patrimonio netto al 31/12/2015 ed il valore del patrimonio netto al 31/12/2010 (previgente normativa).

4.3.2. Regime ACE applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017

Come anticipato, il D.L. n. 50/2017 ha introdotto diverse novità rilevanti per ciò che concerne le metodologie di calcolo della base ACE. Si rammenta a tal riguardo, che il decreto legge in commento alla data di redazione del presente memorandum è ancora in fase di conversione e per tale ragione le assunzioni che seguiranno saranno basate sulle versione originaria del decreto a oggi in vigore.

Per i soggetti IRES, al fine di computare la base di calcolo ACE non si dovrà fare più riferimento alle variazioni del capitale di rischio intervenute dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 in poi ma le variazioni utili al calcolo ACE saranno unicamente quelle intervenute nei cinque esercizi precedenti. Così, ad esempio, per l'anno d'imposta in corso al 2017, si dovrà fare riferimento alle variazioni del capitale proprio intervenute dal 2012 in poi, ignorando tutti gli accadimenti avvenuti negli 2010 e 2011.

Per i soggetti IRPEF, le modalità di calcolo si complicheranno e non di poco. In particolare alle nuove modalità previste per i soggetti IRES, applicabili ai soggetti IRPEF dal 2016, si aggiungeranno anche (fino al 31 dicembre 2019) gli incrementi di capitale proprio derivanti dalla differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente rispetto a quello per cui si effettua il calcolo. Per semplicità, i soggetti IRPEF, per il 2017, calcoleranno, oltre alla componente dinamica correlata alle modalità di calcolo equiparabili ai soggetti IRES, anche una componente fissa (statica) pari alla differenza tra il patrimonio netto al 31/12/2015 ed il patrimonio netto al 31/12/2012.

Da ultimo, si ricorda che le nuove modalità di calcolo ACE dovranno essere considerate anche per il calcolo degli acconti sull'anno fiscale in corso.

< Fine del documento >